

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

A.L.I.Ce Legnano Odv



Il 10/01/2023 alle ore 16.00, presso il Reparto di Neurologia dell'Ospedale di Legnano, si riunisce il Consiglio Direttivo di A.L.I.Ce Legnano Odv per discutere i seguenti ordini del giorno:

- Approvazione delle modifiche (di statuto) per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2;
- Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Giacomo Falzi, il quale chiama alle funzioni di Segretario la D.ssa Trani Francesca.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti tutti i soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è reso necessario indire l'Assemblea dei soci per apporre alcune modifiche allo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di essere in regola con il nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Si procede alla lettura, degli articoli soggetti a modifica ed esattamente l'art. 6 al punto 7 e l'art. 17 al punto 1, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità, nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2

delibera

di approvare il nuovo statuto, in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 32, 33 e 34 e degli articoli correlati al Titolo II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Francesca Trani



Il Presidente

Giacomo Falzi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE DISTrettuale
LEGNAO

Il 13-02-2023 Per delega del Direttore provinciale
Vice provinciale
Il 13-02-2023
Pierangelo Armani
Armani

257

3



atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.lgs 117/2017

ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.lgs 117/2017

STATUTO

A.L.I.Ce Legnano ODV

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, l'associazione denominata: "A.L.I.Ce Legnano ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Legnano (MI) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2

FINALITÀ

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - assistere le persone colpite da Ictus cerebrale e i loro familiari o gli altri soggetti coinvolti;
 - perseguire fini di solidarietà sociale nella prevenzione, informazione, cura, riabilitazione delle persone colpite da Ictus cerebrale, dei loro parenti o di altri soggetti interessati, aiutandoli a migliorare la loro qualità di vita;
 - incoraggiare o stimolare le attività di studio volte alla prevenzione e alla cura dell'Ictus cerebrale;

ART. 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



il presente è allegato all'atto
registrato il 13.2.2023 n. 287

Per delega del Direttore provinciale

Vicepresidente della

Commissione Provinciale

Pierangela Arnti



- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. In particolare l'associazione si propone di:
- effettuare controlli periodici finalizzati alla prevenzione dell'ictus cerebrale, nei confronti della popolazione del territorio in cui opera l'associazione;
 - organizzare gruppi di "auto-aiuto" coordinati da psicologi per i soggetti colpiti dalla malattia e per i loro parenti finalizzati alla gestione di situazioni complesse (es. le ricadute psicologiche del paziente);
 - gestire una linea telefonica di primo ausilio per pazienti e parenti del paziente al fine di fornire un primo orientamento nelle attività da svolgere allorché sia stata accertata l'insorgenza della malattia dell'ictus cerebrale;
 - organizzare congressi, rivolti a pazienti, loro parenti nonché ai soggetti interessati alle problematiche sollevate dall'ictus cerebrale con particolare riguardo sia agli aspetti medico scientifici sia agli aspetti giuridici che comporta la perdita in tutto o in parte di autonomia del soggetto per effetto dell'ictus cerebrale;
 - promuovere e organizzare un'adeguata conoscenza dell'ictus cerebrale, attraverso la distribuzione di materiale informativo;
 - istituire uno "sportello legale" gratuito finalizzato a fornire indicazioni utili per il disbrigo delle pratiche amministrative e legali legate alla malattia dell'ictus cerebrale;
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5

RACCOLTA FONDI



L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

AMMISSIONE

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo statuto.
 - b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.



2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Il sottoscritto, nato a _____ il _____
di _____, in qualità di _____
della _____, ha l'onore di _____

avere l'onore di _____
e di _____
e di _____

Il sottoscritto, nato a _____ il _____
di _____, in qualità di _____
della _____, ha l'onore di _____

Il sottoscritto, nato a _____ il _____
di _____, in qualità di _____
della _____, ha l'onore di _____

Il sottoscritto, nato a _____ il _____
di _____, in qualità di _____
della _____, ha l'onore di _____

Il sottoscritto, nato a _____ il _____
di _____, in qualità di _____
della _____, ha l'onore di _____

Il sottoscritto, nato a _____ il _____
di _____, in qualità di _____
della _____, ha l'onore di _____

Il sottoscritto, nato a _____ il _____
di _____, in qualità di _____
della _____, ha l'onore di _____



6. L'...

1. L'...
2. L'...

1.

2.

3.

1.

2.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
2. Gli organi sociali b) e c) hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Ag
- in
- se
4. L'
5. I
- C
6. M
7. S
- c

1.



2

3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell' approvazione del consiglio direttivo.

ART. 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione nonché sui provvedimenti di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.



2. L'A
alr
co
3. L'A
sc
el
co
d

1. L
2. L
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

- 
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite email, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO



1. Il
- ra
- no
2. Es
- or
3. Il
- d
- v
4. N
- il
- P
5. I
- I
- 1.

- 
1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
 4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;



- 
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite email, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6.

7.

1.

2.



3.

4.

1.

1.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19

IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20

LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

61

27/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024

10/05/2024



- d) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione;
- 2. I libri di cui sopra sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
- 3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 21

RISORSE ECONOMICHE

- 1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22

SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di maggio.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.



ART. 24

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
3	297	13/02/2023	REGISTRO ALTRO ERARIO	0,00	TNC23L000297000II
			ALTRE AZIENDE	0,00	codice identificativo IMPORTO per eventuali adempimenti successivi
			TOTALE	0,00	

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO TNC	ESENTE Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto i dati risultanti dal Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE Pierangela Aricenti	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE Il Funzionario
------------------------------	---	--	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI LEGNANO	Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE F L Z G C M 7 6 E 1 1 B 3 0 0 I	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO
TIPOLOGIA DELL'ATTO		DATA FINE PROROGA
	☒ ADEMPIMENTO	USO ABITATIVO
	☐ Pro ☐ Cos ☐ Ris	☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1	9 2 0 4 8 0 1 0 1 5 8	A.L.I.Ce Legnano ODV
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
20025 LEGNANO	M I	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II SNC
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	DATA DI NASCITA

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE F L Z G C M 7 6 E 1 1 B 3 0 0 I										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO				N. DI REPERTORIO			
TIPOLOGIA DELL'ATTO																Foglio N. / di tot.			
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																			
NORD	CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA (es. proprietà)			/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)									
	1 E 0 0								/										
									/										
									/										
									/										
									/										
									/										
									/										
									/										
TOTALE VALORE								(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo											
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																			
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
NORD	CODICE COMUNE	T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO	☐	IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
										Sigillo notariale o timbro dell'ufficio cui è addeito l'Ufficiale rogante									
										Firma del notaiende la registrazione 									

[illegible]